

ALLEGATO 3 - MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

TKS Broker S.r.l. (di seguito anche "TKS" o "Intermediario"), ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private)

Sezione I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Dati dell'intermediario che entra in contatto con il cliente

Cognome e Nome _____

N° Iscrizione RUI Sez. _____ Data iscrizione _____

Telefono _____

E-mail _____

Dati relativi all'intermediario assicurativo per cui opera l'intermediario che entra in contatto con il Cliente

TKS Broker S.r.l.

Sede legale: **Via Monte Bianco 60/A, 20089, Rozzano MI Italia**

Iscritto alla Sez. **B** del R.U.I. dal **01/06/2017** numero di iscrizione **B000575758**

Telefono: **0252858.652 – 0252858.653**

Posta elettronica: info@tksbroker.com

Posta elettronica certificata (PEC): tksbroker@legalmail.it

Indirizzo Internet: <https://www.tksbroker.it>

1

L'Autorità di Vigilanza competente in merito all'attività svolta dall'Intermediario è IVASS.

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sopra riportati possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS al seguente indirizzo web: www.ivass.it

Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione

TKS distribuisce prodotti assicurativi su incarico del cliente.

Sezione III – Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- a) TKS non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in nessuna Impresa di assicurazione.

- b) La società Tecnocasa Holding S.p.A., detentrica del 100% del capitale sociale di TKS, ha una partecipazione societaria superiore al 10% di CF Assicurazioni, con cui TKS ha un accordo di libera collaborazione.

Sezione IV – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a) L'Intermediario non fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private e non fornisce una raccomandazione personalizzata al cliente prima della conclusione del contratto.
- b) L'Intermediario non fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice.
- c) L'intermediario non distribuisce in forza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, tuttavia, non fornendo una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale, TKS ha o potrebbe avere rapporti d'affari con determinate imprese di assicurazione, la cui denominazione può essere reperita visitando il sito web di TKS www.tksbroker.it.

Sezione V – Informazioni sulle remunerazioni

- a) Il compenso per lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa svolta dall'Intermediario è rappresentato da una commissione inclusa nel premio assicurativo corrisposto dal cliente. TKS riconosce ai collaboratori che distribuiscono il contratto una quota parte della commissione percepita.
- b) Un ulteriore compenso a titolo di onorario è predeterminato in valore assoluto in € 30,00 (trenta) e viene corrisposto direttamente a TKS dal contraente, per la partecipazione alle spese di gestione ed agli oneri amministrativi e gestionali sostenuti nell'interesse e per conto del cliente.

2

Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente a TKS e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese sono garantiti da una fidejussione bancaria a prima richiesta stipulata da TKS e idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un importo minimo previsto dalla normativa europea.

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento del premio:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

TKS è autorizzata all'incasso dei premi ai sensi dell'accordo ratificato dalla Compagnia, ex art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private; pertanto, il pagamento dei premi a TKS o a un suo Collaboratore ha effetto liberatorio, e quindi, si considerano pagati direttamente alla Compagnia.

Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di intermediazione svolta da TKS è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile stipulata con Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (LMIE), che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente ha la facoltà di:
1. inoltrare reclamo per iscritto direttamente all'Intermediario ai seguenti recapiti e mediante le seguenti modalità:
 - inviandolo tramite posta ordinaria all'indirizzo: Via Monte Bianco, 60A – 20089 Rozzano (MI)
 - inviandolo all'indirizzo e- mail: reclami@tksbroker.com
 - inviando a mezzo PEC: tksbroker@legalmail.it
 2. rivolgersi direttamente all'impresa di assicurazioni con cui il contraente ha stipulato il contratto secondo le modalità indicate all'interno del DIP aggiuntivo relativo al contratto sottoscritto;
 3. rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo relativo al contratto sottoscritto, qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge;
 4. presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'Impresa di assicurazioni o all'Intermediario ovvero in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge. Il ricorso potrà essere presentato tramite il portale disponibile sul sito internet

www.arbitroassicurativo.org, dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;

5. avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione alternativa delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo;
6. rivolgersi al Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contattabile al seguente indirizzo:
 - Via Yser, 14 – 00198 Roma
 - Posta Elettronica Certificata (PEC): consap@pec.consap.it
 - E-Mail: fondobrokers@consap.it

per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.